## REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2003 DELLA COMMISSIONE

## del 26 giugno 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2376/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione 2003/253/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (3), in particolare l'articolo

vista la decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 (4), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione (5), (1) modificato dal regolamento (CE) n. 539/2003 (6), apre un contingente tariffario per l'importazione di 300 000 tonnellate di orzo del codice NC 1003 00. Le modalità d'applicazione sono simili a quelle del regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CE) n. 531/2003 (8), relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di bassa e media qualità.
- Nel quadro del contingente tariffario per il frumento tenero, è opportuno chiarire gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda la comunicazione settimanale delle domande di titoli d'importazione. È opportuno rendere applicabili le stesse disposizioni anche al contingente tariffario di orzo.
- (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
- (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
- (³) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

- (\*) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40. (\*) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 92. (\*) GU L 80 del 27.3.2003, pag. 21. (\*) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.
- (8) GU L 79 del 26.3.2003, pag. 3.

- La validità dei titoli d'importazione è attualmente disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (%), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003 (10). Considerata l'incertezza riguardo alla validità dei titoli d'importazione, è opportuno inserire una disposizione specifica nel regolamento (CE) n. 2376/2002 affinché la validità dei titoli d'importazione nell'ambito del contingente tariffario non sia inferiore ai 45 giorni.
- Il regolamento (CE) n. 2376/2002 è stato adottato inizialmente per un periodo transitorio, dal 1º gennaio 2003 al 30 giugno 2003, in attesa che venisse modificato il regolamento (CE) n. 1766/92. Poiché le disposizioni di tale regolamento sono risultate soddisfacenti sul piano operativo nel periodo in questione, è opportuno applicarle su base permanente.
- Il regolamento (CE) n. 2376/2002 deve pertanto essere modificato in conformità.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2376/2002 è modificato come segue:

- 1) L' articolo 4 è modificato come segue:
  - a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituto dal testo seguente:

«Ogni domanda di titolo indica un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile nell'ambito del sottocontingente per l'importazione del prodotto di cui trattasi nel periodo considerato. I richiedenti possono presentare una sola domanda di titolo nello Stato membro interessato.»

<sup>(9)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (10) GU L 74 del 20.3.2003, pag. 15.